



**Società di Mutuo Soccorso
A. GEMELLI**

Sito : www.msgemelli.it - Mail : info@msgemelli.it - PEC msgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO A. GEMELLI

Regolamento Attuativo 2024

in vigore dal 01/07/2024

INDICE

ART. 1 – ISCRIZIONE

<i>Modalità soci ordinari</i>	Art. 1.1
<i>Modalità soci in quiescenza</i>	Art. 1.2
<i>Quota associativa</i>	Art. 1.3

ART. 2 – ACCANTONAMENTI

<i>Importo</i>	Art. 2.1
<i>Versamento quote soci ordinari</i>	Art. 2.2
	Art. 2.4
<i>Versamento quote soci in quiescenza</i>	Art. 2.3
	Art. 2.4

ART. 2 – DIMISSIONI

<i>Modalità soci ordinari</i>	Art. 3.1
<i>Modalità soci in quiescenza</i>	Art. 3.1
<i>Bonus fedeltà soci ordinari</i>	Art. 3.1
<i>Commissioni di uscita</i>	Art. 3.1
<i>Plafond erogazioni liquidazioni</i>	Art. 3.1
<i>Termini e condizioni</i>	Art. 3.2
<i>Recupero debiti</i>	Art. 3.3

ART. 4 – ANTICIPAZIONI

<i>Modalità e condizioni</i>	Art. 4.1
<i>Plafond erogazioni anticipazioni</i>	Art. 4.1
<i>Termini accredito</i>	Art. 4.2
<i>Estinzione anticipata</i>	Art. 4.3
<i>Morosità</i>	Art. 4.4
<i>Sospensione rate</i>	Art. 4.5
<i>Calcolo plafond soci ordinari</i>	Art. 4.6
<i>Soci in aspettativa</i>	Art. 4.7
<i>Calcolo plafond soci in quiescenza</i>	Art. 4.8
<i>Modalità pagamento soci in quiescenza</i>	Art. 4.9

ART. 5 – SOVVENZIONI

<i>Importi erogabili e documentazione necessaria soci ordinari</i>	Art. 5.2
<i>Bonus premorienza soci ordinari</i>	Art. 5.3
<i>Importi erogabili e documentazione necessaria soci in quiescenza</i>	Art. 5.4
<i>Bonus premorienza soci in quiescenza</i>	Art. 5.5

ART. 6 – SUSSIDI

<i>Modalità</i>	Art. 6.1
-----------------	----------

ART. 7 – RIMBORSI

<i>Definizione</i>	Art. 7.1
<i>Rimborsi straordinari</i>	Art. 7.2
<i>Modalità di richiesta e prescrizione</i>	Art. 7.3
<i>Rimborso lunga malattia modalità e importi</i>	Art. 7.4
	Art. 7.5

ART. 8 – ATTIVITÀ SUSSIDIARIE

<i>Definizione</i>	Art. 8.1
<i>Socio – sanitarie: modalità e condizioni</i>	Art. 8.2
	Art. 8.3
	Art. 8.4

ART. 9 – CONVENZIONI

<i>Definizione</i>	Art. 9.1
<i>Categorie</i>	Art. 9.2
<i>Modalità di richiesta</i>	Art. 9.3
<i>Proposte convenzioni</i>	Art. 9.4
<i>Plafond e condizioni</i>	Art. 9.5

ART. 10 – GESTIONE IMMOBILIARE

<i>Modalità di prenotazione</i>	Art. 10.1
<i>Condizioni e delibera acquisto immobili</i>	Art. 10.2
<i>Amministratore immobiliare</i>	Art. 10.3

ART. 11 – UFFICI INTERNI

<i>Domanda di adesione</i>	Art. 11.1
----------------------------	------------------

DEFINIZIONI

- **SOCIETÀ/ENTE:** ente del Terzo Settore denominato “Società di Mutuo Soccorso Agostino Gemelli ETS”, autonomo ed indipendente, non commerciale e senza fini di lucro.
- **PRESIDENTE:** legale rappresentante della Società.
- **SOCI:** persone fisiche dipendenti, ancorché in stato di quiescenza, della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e/o di ogni altro ente o datore di lavoro riconducibile ai sopra citati enti.
- **ASSEMBLEA DEI SOCI:** organo sovrano della Società, costituito dall’insieme dei soci e indetta almeno due volte l’anno.
- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO:** organo direttivo composto da nove membri, secondo quanto disciplinato all’Art. 15 dello Statuto.
- **COLLEGIO DEI SINDACI:** organo autonomo di controllo composto da tre membri, secondo quanto disciplinato all’Art. 17 dello Statuto.
- **IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI:** organo autonomo di garanzia, composto da tre membri, tenuto a dirimere le controversie sorte tra i soci, o tra quest’ultimi e la Società, secondo quanto disciplinato all’Art. 18 dello Statuto.
- **AMMINISTRAZIONE:** organo, nominato dal Consiglio Direttivo, che cura tutte le attività amministrative dell’Ente quali: redigere il bilancio accorpando le poste in relazione alle diverse attività dello stesso, certificare le poste contabili e gestire e coordinare le attività degli “Uffici Interni”. Infine verifica, predisporre e sottopone al Consiglio Direttivo per la ratifica ciascun esborso e organizza e gestisce la formazione tecnica del personale addetto ai suddetti uffici e di tutti gli altri componenti degli organi della Società. E’ responsabile, in quanto ne risponde, della pubblicazione dei dati di bilancio, nonché della detenzione, conservazione e custodia dei documenti contabili e storici, dell’Ente.
- **UFFICI INTERNI:** uffici che concorrono all’esecuzione, realizzazione, manutenzione e gestione delle pratiche proposte dai soci iscritti all’Ente.
- **MONOGRAFIE:** testi redatti a cura dell’Amministrazione che regolamentano le modalità di lavoro, l’applicazione delle procedure informatiche, amministrative e delle norme interne, nell’esecuzione delle diverse funzioni ed incombenze da parte degli addetti agli uffici interni e/o dagli appartenenti agli organi dell’Ente.
- **AMMINISTRATORE IMMOBILIARE:** figura eletta dal Consiglio Direttivo con poteri necessari per la corretta e puntuale gestione del patrimonio immobiliare della Società.

PREFAZIONE

Il presente regolamento detta tutte le norme operative, amministrative e logistiche per il funzionamento della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli. Viene rinnovato annualmente dal Consiglio Direttivo che sottopone il testo, eventualmente modificato, all’Assemblea Ordinaria dei soci, la quale ne ratifica l’applicazione. Infine l’Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, ne cura l’applicazione.

Le “Monografie” sono specificatamente redatte per ogni ufficio e sono consegnate, contro ricevuta di accettazione, agli addetti e ai responsabili dei singoli uffici interni, suddivise per argomento di competenza, secondo i dettami del “Modello Organizzativo” così come novellato nel D.lgs. 231/2001.

Per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probi Viri sono istituite speciali “Monografie” nelle quali vengono dettate le regole operative da seguire per i tre diversi organi della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Per ogni questione non dettagliatamente prevista nel presente Regolamento e non risolvibile attraverso l’applicazione delle norme statutarie, il Consiglio Direttivo, di concerto con l’Amministrazione, delibererà la risoluzione più opportuna. Il presente Regolamento ha decorrenza a partire dal 01/07/2024, validità applicata esclusivamente in seguito alla delibera assembleare che ha approvato il contenuto dello stesso.

ART. 1 – ISCRIZIONE

Art. 1.1 Sono “**soci ordinari**” coloro i quali prestano servizio come dipendenti di uno qualsiasi degli enti richiamati e descritti nello Statuto all’Art. 1. I soci ordinari che intendono aderire alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli devono presentare domanda scritta, secondo quanto prescritto all’Art. 6 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ad accettazione di ogni domanda di adesione, invierà una comunicazione scritta al socio come conferma della decorrenza dell’iscrizione al libro soci. Da tale data decorre il termine di mesi 3 (tre) affinché il socio acquisisca i pieni diritti di “socio ordinario”, acquisendo diritto di voto e facoltà di candidatura. L’erogazione di prestazioni in favore del socio, da parte dell’Ente, sono invece dettagliate nei successivi articoli. I soci che risultano già iscritti e volontariamente dimissionari non possono presentare domanda di adesione per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione. In ogni caso non potranno essere accolte le domande dei soci che si siano già dimessi o cancellati dal libro soci per più di due volte. Per il mantenimento del rapporto contrattuale con l’Ente il socio, nel rispetto del combinato disposto delle Leggi 196/2003, del GDPR 679/2016 e della Legge 231/2001, è tenuto a comunicare in forma scritta ed a tenere aggiornati tutti i suoi dati anagrafici. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l’esclusione da tutti i benefici derivanti dal rapporto contrattuale. Il socio, altresì, è tenuto a comunicare alla Società la decorrenza e la durata di una sua sospensione dal servizio attivo, ovvero di richiesta di aspettativa dell’attività lavorativa.

Art. 1.2 Sono “**soci in quiescenza**” coloro i quali hanno prestato servizio come dipendenti di uno qualsiasi degli enti richiamati e descritti nello Statuto all’Art. 1 e che, avendo raggiunto l’età anagrafica e contributiva per il loro pensionamento, non prestano più servizio lavorativo attivo. I soci in quiescenza che intendono aderire alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli devono presentare domanda scritta, secondo quanto prescritto all’Art.6 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ad accettazione di ogni domanda di adesione, invierà una comunicazione scritta al socio come conferma della decorrenza dell’iscrizione al libro soci. Da tale data decorre il termine di mesi 3 (tre) affinché il socio acquisisca i pieni diritti di “socio in quiescenza”, acquisendo diritto di voto e facoltà di candidatura. I soci che risultano già iscritti e volontariamente dimissionari non possono presentare domanda di adesione per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione. In ogni caso non potranno essere accolte le domande dei soci che si siano già dimessi o cancellati dal libro soci per più di due volte. Per il mantenimento del rapporto contrattuale con l’Ente il socio, nel rispetto del combinato disposto delle Leggi 196/2003, del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 231/2001, è tenuto a comunicare in forma scritta ed a tenere aggiornati tutti i suoi dati anagrafici. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l’esclusione di tutti i benefici derivanti dal rapporto contrattuale.

Art. 1.3 E’ costituita una quota a fondo perduto pari ad Euro 5,00 (cinque/00) annui, per il seguito definita "Quota Associativa". Tale importo verrà detratto dai versamenti mensili del socio una sola volta all’anno con decorrenza 27 gennaio, ovvero per i nuovi iscritti nel primo mese di iscrizione. In caso di mancato versamento dell’importo dovuto alla Società, il Consiglio Direttivo provvede alla radiazione dal libro soci del nominativo insolvente dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute.

ART. 2 – ACCANTONAMENTI

Art. 2.1 E’ stabilito che ogni socio deve costituire ed alimentare mensilmente un fondo economico personale definito “Conto Personale”, per il seguito semplicemente chiamato “Accantonamento”. Il conto personale deve essere incrementato con le modalità precisate nel successivo articolo, per un importo mensile scelto arbitrariamente da ogni socio tra il valore minimo di Euro 40,00 (quaranta/00), fino all’importo massimo di Euro 55,00 (cinquantacinque/00). In caso di ripetuti mancati versamenti, ossia oltre le quattro insolvenze nell’anno solare, il Consiglio Direttivo, dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per l’avvio delle opportune iniziative disciplinari e l’Amministrazione per il recupero delle

cifre dovute, può disporre la radiazione dal libro soci del socio insolvente. Le norme operative, relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio, sono disciplinate nello Statuto e nelle Monografie operative, tempo per tempo vigenti.

Art. 2.2 Il **socio ordinario** deve effettuare il versamento della quota associativa e delle quote di accantonamento preferibilmente con il mezzo della delegazione di pagamento, da consegnare all'Amministrazione della Società per il successivo inoltro alle funzioni competenti degli enti datori di lavoro, o attraverso sottoscrizione di mandato di pagamento SDD-Rid bancario. Quest'ultimo comporta l'autorizzazione permanente all'addebito sul conto corrente del socio degli importi da riconoscere alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli. E' consentito, su speciale delibera del Consiglio Direttivo, accettare dal socio divenuto moroso per le quote associative o di accantonamento non versate, il reintegro dei versamenti mancanti attraverso bonifici bancari eseguiti in favore dell'Ente.

Art. 2.3 I **soci in quiescenza** devono effettuare il versamento della quota associativa e delle quote di accantonamento esclusivamente attraverso la sottoscrizione del mandato di pagamento SDD-Rid bancario. Quest'ultimo comporta l'autorizzazione permanente all'addebito sul conto corrente del socio degli importi da riconoscere alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli. E' consentito, su speciale delibera del Consiglio Direttivo, a fronte di motivata domanda da parte del socio, accettare da quest'ultimo diverse modalità di versamento (SEPA, RIBA, RID, ecc.), sempre nel rispetto della normativa vigente riguardo la tracciabilità bancaria. E' consentito al **socio in quiescenza** di versare sul suo conto personale un importo, secondo i suoi desiderata, nei limiti compresi tra un minimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) ed un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), con un tetto complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 2.4 E' previsto il recupero, anche parziale, delle spese e dei costi bancari relativi al servizio SDD-Rid, ivi compresi costi e oneri per eventuali insoluti, così come meglio dettagliato nella Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

ART. 3 – DIMISSIONI

Art. 3.1 Il **socio ordinario** dimissionario ha diritto alla parziale restituzione delle quote versate a partire dalla data di iscrizione fino a quella di liquidazione, ossia il controvalore rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti dalla data di adesione e delle relative rivalutazioni annuali, così come ratificato nel rendiconto di chiusura dell'esercizio annuale. E' previsto il riconoscimento di un bonus di fedeltà, solo a coloro i quali hanno completato il piano previdenziale nazionale minimo, rappresentato dal versamento di almeno 2080 (duemilaottanta) settimane, ovvero di quanto previsto tempo per tempo dalle normative previdenziali nazionali, e pari allo 0,15% della sommatoria rappresentata dai versamenti puri, ovvero soltanto di quanto trattenuto in busta paga mese per mese, eseguiti dal socio dalla sua data di iscrizione, moltiplicato il numero di anni finanziari di contribuzione all'Ente completati. Nel caso in cui il **socio ordinario** dimissionario non risulti aver beneficiato di prestiti o convenzioni, cioè non abbia contribuito alla produzione di interessi attivi per l'Ente, il bonus sopracitato sarà dello 0,08%. Ai soci dimissionari per "volontaria richiesta" si applica una commissione di uscita pari al 2% del loro credito, mentre per i soci che hanno raggiunto la data di pensionamento si applica una commissione di uscita pari all'1% del loro credito. Il **socio in quiescenza** dimissionario ha diritto alla parziale restituzione delle quote versate a partire dalla data di iscrizione fino a quella di liquidazione, ossia il controvalore rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti dalla data di adesione e delle relative rivalutazioni annuali, così come ratificato nel rendiconto di chiusura dell'esercizio annuale. E' infine prevista l'applicazione di una commissione di uscita pari al 2% del credito. In tutti gli altri casi in cui l'Ente si trovi a liquidare importi giacenti in favore di soci espulsi, insolventi, a residui o per decesso si applicano le penali ed i recuperi contabili speciali indicati nella Monografia operativa, tempo per tempo vigente. Il

Consiglio Direttivo, con cadenza mensile, delibera un plafond per l'erogazione delle liquidazioni pari allo 0,65% del totale degli accantonamenti in essere presso l'Ente, rilevati alla data del mese precedente.

Art. 3.2 L'Ente deve dare seguito alle disposizioni del socio, provvedendo alla cancellazione dal libro soci nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dall'ultima trattenuta subita in busta paga o sul conto corrente del socio richiedente. In questo lasso di tempo la Società deve predisporre i conteggi di chiusura rapporto, ivi compresi l'eventuale estinzione anticipata di prestiti o convenzioni in ammortamento, nonché produrre l'atto di "Quietanza Liberatoria" da sottoporre al socio dimissionario, il quale ne ratificherà la validità e l'accettazione mediante la sua sottoscrizione. A partire dalla data di quest'ultima, l'Ente dovrà eseguire il pagamento delle spettanze del socio quanto prima, tuttavia rispettando il plafond mensile deliberato, secondo quanto dettagliato nell'Art. 3.1 del presente regolamento. In caso di imprevisti impedimenti, ovvero nel caso si concentrassero numerose domande di liquidazione in un unico mese, i cui importi fossero eccedenti il plafond sopracitato, sarà cura dell'Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, posticipare al mese successivo i pagamenti previsti, nel rispetto della massima trasparenza e democraticità, lavorando gli accrediti in stretto ordine cronologico. Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dal socio, fatti salvi i casi di liquidazione di spettanze per devoluzione in successione.

Art. 3.3 - Il socio è tenuto al rimborso di ogni suo debito nei confronti della Società e, solo dopo aver ottenuto la quietanza liberatoria da parte della stessa, può presentare le sue dimissioni. Nei particolari casi in cui il socio non possa estinguere il proprio debito mediante le proprie risorse economiche, il Consiglio Direttivo, interessato il Collegio dei Probi Viri, provvede a trasferire il fascicolo del socio all'Amministrazione, la quale ne curerà la consegna ai legali per il recupero delle cifre dovute, secondo le disposizioni previste nella Monografia operativa di riferimento, tempo per tempo vigente.

ART. 4 - ANTICIPAZIONI

Art. 4.1 La Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli concede anticipazioni commisurate agli accantonamenti personali eseguiti dai soci. Sono rimborsabili, sotto forma di prestito, in rate mensili di importo costante e regolate al tasso facciale annuo del 3,50%, quale aliquota perequativa della svalutazione monetaria ed inflattiva per il capitale erogato, senza costi aggiuntivi e con modalità di calcolo in ammortamento alla francese, ossia con interessi e capitale a scalare mese per mese. Il socio richiedente sottoscrive la domanda di anticipazione, accettando il riconoscimento del debito contratto, il derivante piano finanziario di rimborso, denominato piano di ammortamento, ed inoltrando, per il tramite dell'Amministrazione della Società, all'ente erogante gli emolumenti mensili, l'autorizzazione - ex Art. 1269 c.c. delegazione di pagamento - ad operare le trattenute dalla propria partita stipendiale delle rate mensili di rimborso da riconoscere alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli. Nel caso in cui il socio abbia già in corso il rimborso di una precedente anticipazione, l'erogazione della nuova andrà compensata, a capitale residuo, bonificando al socio la differenza tra la nuova erogazione e il capitale residuo della precedente anticipazione contestualmente estinta. È fatto espresso divieto al socio chiedere la rinegoziazione, la sospensione e l'estinzione anticipata per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio ammortamento dell'anticipazione in corso, e non più di due volte nel quinquennio, fatti salvi i casi di forza maggiore per cui risulta impossibile mantenere il rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo, con cadenza mensile, delibera un plafond calcolato a cura dell'Amministrazione secondo la quota di capitale rimborsata mese per mese con le rate dei prestiti in ammortamento. In caso di imprevisti impedimenti, ovvero nel caso si concentrassero numerose domande di prestito in un unico mese, i cui importi fossero eccedenti il plafond mensile sopra citato, sarà cura dell'Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, posticipare al mese successivo i pagamenti previsti, nel rispetto della massima trasparenza e democraticità, lavorando gli accrediti in stretto ordine cronologico.

Art. 4.2 La concessione delle facilitazioni si formalizzerà esclusivamente con l'accredito sul conto corrente del socio entro il termine ordinario, salvo il caso di circostanze eccezionali, caso fortuito e/o di

forza maggiore, di 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dal socio.

Art 4.3 È fatto espresso divieto di estinguere il residuo debito relativo ad anticipazioni in ammortamento o in sospensiva, utilizzando in compensazione, anche parziale, il capitale accantonato. Il socio che richieda l'estinzione anticipata del prestito deve versare l'importo residuo del debito a suo carico in un'unica soluzione sul conto corrente della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, entro 30 (trenta) giorni dalla produzione dell'atto di estinzione anticipata del debito residuo. In caso di mancato versamento nei termini prescritti, l'Amministrazione della Società riprenderà il piano delle trattenute interrotto, addebitando al socio una penale dell'1,00% del capitale residuo rilevato alla data della domanda di estinzione anticipata. Il socio può chiedere inoltre un'estinzione parziale dell'anticipazione in regolare ammortamento, sebbene l'importo rimborsato non possa essere inferiore al 25% del capitale residuo.

Art. 4.4 Il socio moroso, senza giustificato motivo, per n. 3 (tre) rate consecutive di mancato rimborso di un'anticipazione, perderà tutti i benefici derivanti dall'adesione alla Società, fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione debitoria. In caso di mancata regolarizzazione entro un anno dalla data di rilevazione del suo debito pregresso, il socio sarà radiato, su segnalazione dell'Amministrazione, secondo le prescrizioni della relativa Monografia operativa, tempo per tempo vigente. Ciò comporterà la liquidazione coattiva del socio, unitamente all'avvio delle pratiche legali per il recupero dei crediti maturati e di tutte le somme residue vantate dall'Ente, riguardanti le modalità di calcolo previste in caso di liquidazione di un socio moroso.

Art. 4.5 Il socio può chiedere la sospensione dell'ordinario ammortamento del proprio debito, per gravi e giustificati motivi, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo. La facilitazione concessa produce l'accodamento delle rate insolute alla scadenza finale dell'anticipazione. Questa concessione di sospensiva è dispensabile solo una volta l'anno per un periodo massimo di mesi 3 (tre) e con un periodo di carenza, durante il quale il socio non può chiedere altre sospensioni, per mesi 24 (ventiquattro). Resta il divieto di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per oltre n. 3 (tre) volte nella durata totale dell'anticipazione, ovvero il superamento, per qualsiasi ragione, di complessive n. 12 (dodici) rate insolute. La violazione dei suddetti termini comporta la risoluzione immediata del contratto di rateizzazione del debito, con conseguente interruzione del beneficio del termine. L'Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, dovrà procedere nei termini e nelle prescrizioni convenuti, tempo per tempo vigenti. La fruizione di tale agevolazione impedisce al socio di richiedere un altro finanziamento nello stesso esercizio finanziario in cui ha richiesto la sospensione.

Art 4.6 L'importo massimo erogabile per i **soci ordinari** è di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) nominali, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 120 (centoventi) mesi. È costituito un "plafond" personale commisurato all'importo complessivo accantonato dal socio presso la Società. Il suddetto plafond, che rappresenta l'importo massimo erogabile, è calcolato moltiplicando il totale accantonato per il coefficiente fisso 2,2, arrotondando per eccesso ai 1.000,00 (mille/00) Euro superiori, con una base di partenza di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). E' invece fissato il tetto massimo di Euro 21.000,00 (ventunomila/00) per i soci in prossimità dell'età pensionabile, secondo i criteri meglio specificati nella Monografia operativa, tempo per tempo vigente. In straordinari e motivati casi, il socio può avanzare istanza al Consiglio Direttivo per ottenere un'erogazione in deroga del suddetto plafond, fermo restando che la domanda non potrà essere superiore a 3,5 volte il totale accantonato dal socio richiedente.

Art. 4.7 Il **socio ordinario** che non sia in regolare servizio, ossia si trovi in stato di sospensiva od aspettativa, non può chiedere la rinegoziazione e la sospensione delle anticipazioni in corso. Egli può avanzare, in questi specifici casi, una domanda al Consiglio Direttivo per ottenere l'autorizzazione ad eseguire i pagamenti dovuti alla Società a fronte di rimborso delle rate mensili, sia per quanto concerne un'eventuale anticipazione in corso, sia per le quote di accantonamento e/o sociali, a mezzo bonifici bancari o altre forme di pagamento.

Art. 4.8 L'importo massimo erogabile per i **soci in quiescenza** è pari alla somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 96 (novantasei) mesi. È costituito un "plafond" personale commisurato all'importo complessivo accantonato dal socio presso la Società. Il suddetto plafond, che rappresenta l'importo massimo erogabile, è calcolato moltiplicando il totale accantonato per il coefficiente fisso 1,3, arrotondando per eccesso ai 1.000,00 (mille/00) Euro superiori, con una base di partenza di Euro 5.000 (cinquemila/00). In straordinari e motivati casi, il socio può avanzare istanza al Consiglio Direttivo per ottenere un'erogazione in deroga del suddetto plafond, fermo restando che la domanda non potrà essere superiore a 3 (tre) volte il totale accantonato dal socio richiedente.

Art. 4.9 Il **socio in quiescenza** può avanzare una domanda al Consiglio Direttivo per ottenere l'autorizzazione ad eseguire i pagamenti dovuti alla Società a fronte di rimborso delle rate mensili, sia per quanto concerne un'eventuale anticipazione in corso, sia per le quote di accantonamento e/o sociali, a mezzo bonifici bancari o altre forme di pagamento.

Art. 4.10 E' previsto il recupero, anche parziale, delle spese e costi bancari relativi al servizio SDD-Rid, ivi compresi costi e oneri per eventuali insoluti, così come meglio dettagliato nella Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

ART. 5 – SOVVENZIONI

Art. 5.1 La Società di Mutuo di Soccorso eroga ai soci colpiti da gravi lutti delle sovvenzioni a fondo perduto. Il socio è tenuto a presentare domanda di erogazione allegando gli indispensabili documenti, secondo quanto dettagliatamente indicato nei successivi articoli. Le erogazioni di tutte le sovvenzioni sono subordinate a periodi di carenza, che intercorrono tra la data di adesione all'Ente e l'effettiva fruizione dei pieni benefici offerti dallo stesso, indicati negli specifici articoli. La domanda di sovvenzione deve essere presentata all'Amministrazione dell'Ente, la quale ne curerà la lavorazione, così come meglio dettagliato negli articoli successivi. La domanda, pena la prescrizione del diritto, deve essere presentata entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'accadimento luttuoso.

Art. 5.2 Ai **soci ordinari** sono destinati le sovvenzioni "Mortis Causa" secondo il seguente schema, applicando un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di loro adesione alla Società:

a) – Morte del coniuge del Socio – Euro 7.000,00 (settemila/00) – Beneficiari: il Socio.

b) – Figli a carico del Socio – Euro 7.000,00 (settemila/00) – Beneficiari: il Socio.

c) – Genitori del socio – Euro 500,00 (cinquecento/00) – Beneficiari: il Socio.

In relazione al punto "a" il socio dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente, il certificato di morte del coniuge e un qualsiasi certificato che attesti il rapporto di matrimonio.

In relazione al punto "b" il socio dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente, il certificato di morte del figlio e un qualsiasi certificato che attesti lo status e la qualità di figlio a carico.

In relazione al punto "c" il socio dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente, il certificato di morte del genitore e l'atto notorio o altro certificato che attesti il legame di parentela.

Art 5.3 Il **socio ordinario** ha diritto a veder riconosciuto ai suoi eredi un bonus di premorienza a parziale compenso della sua prematura scomparsa. L'erogazione di tale sovvenzione è subordinata ad un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) ed alla presentazione, unitamente alla domanda di almeno uno degli eredi, della documentazione prevista, così come meglio descritto nella Monografia operativa, tempo per tempo vigente. Nel caso di decesso del **socio ordinario**, l'Ente provvederà a compensare l'erogazione prevista con eventuali debiti residui rappresentati da anticipazioni e/o convenzioni in corso di ammortamento, estinguendole anticipatamente per valuta data di liquidazione.

L'importo del suddetto bonus è erogato con la tecnica della mutualità, prelevando un contributo massimo pari ad Euro 10,00 (dieci/00) pro capite per i **soci ordinari**, e massimo pari ad Euro 2,50 per i **soci in quiescenza**, nel rispetto del periodo di carenza di 24 (ventiquattro) mesi. Tali importi verranno prelevati dall'accantonamento di ogni singolo socio nel mese di accadimento dell'evento luttuoso in maniera proporzionale all'importo massimo erogabile. L'importo netto erogato non potrà superare gli Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Art. 5.4 Ai **soci in quiescenza** sono destinati le sovvenzioni "Mortis Causa" secondo il seguente schema applicando un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di loro adesione alla Società in qualità di "socio in quiescenza":

a) – Morte del coniuge del Socio – L'importo del suddetto bonus forfettario quale contributo funerario per Euro 1.000,00 (mille/00) – Beneficiari: il Socio.

b) – Figli del Socio – L'importo del suddetto bonus forfettario quale contributo funerario per Euro 1.000,00 (mille/00) – Beneficiari: il Socio.

In relazione al punto "a" il socio dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, il certificato di morte del coniuge e un qualsiasi certificato che attesti il rapporto di matrimonio.

In relazione al punto "b" il socio dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, il certificato di morte del figlio/a e un qualsiasi certificato che attesti lo status e la qualità di figlio/a.

Art. 5.5 Il **socio in quiescenza** ha diritto a veder riconosciuto ai suoi eredi un bonus di premorienza a parziale compenso della sua prematura scomparsa. L'erogazione di tale sovvenzione è subordinata ad un periodo di carenza di mesi 24 (Ventiquattro) e alla presentazione, unitamente alla domanda di almeno uno degli eredi, della documentazione prevista, così come meglio descritto nella Monografia operativa, tempo per tempo vigente. Nel caso di decesso del **socio in quiescenza**, l'Ente provvederà a compensare l'erogazione prevista con eventuali debiti residui rappresentati da anticipazioni e/o convenzioni in corso di ammortamento, estinguendole anticipatamente per valuta data di liquidazione.

L'importo del suddetto bonus è erogato con la tecnica della mutualità, prelevando un contributo massimo pari ad Euro 2,50 per tutti i soci, nel rispetto del periodo di carenza di 24 (ventiquattro) mesi. Tali importi verranno prelevati dall'accantonamento di ogni singolo socio nel mese di accadimento dell'evento luttuoso in maniera proporzionale all'importo massimo erogabile. L'importo netto erogato non potrà superare gli Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ART. 6 - SUSSIDI

Art. 6.1 Nell'ambito delle prescrizioni di cui all'Art. 5 comma dodicesimo dello Statuto, tempo per tempo vigente, la Società assiste i propri soci erogando un contributo a fondo perduto una tantum, a fronte di comprovato e documentato stato di disagio economico finanziario. L'erogazione è subordinata alla presentazione da parte del socio, al Collegio dei Probi Viri, di adeguata documentazione comprovante lo stato di necessità. Il Consiglio Direttivo, verbalizzando in regolare seduta, ratifica l'erogazione per l'importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

ART. 7 - RIMBORSI

Art. 7.1 Per "Rimborsi" si intende la restituzione di un importo pagato dal socio nell'esercizio corrente o nei precedenti esercizi fiscali. In nessun caso rappresenta la distribuzione di avanzo di gestione ai soci, ma solo erogazioni speciali nel rispetto dell'Art. 7 comma 3 dello Statuto, tempo per tempo vigente. Pertanto l'Ente, esclusivamente dietro presentazione di adeguata e comprovata documentazione di esborso da parte del socio o di suo familiare a carico, provvede al suddetto rimborso. Il pagamento dello stesso è disciplinato dai successivi articoli.

Art. 7.2 E' riconosciuto dalla Società il rimborso di costi, oneri e spese documentati, in favore del socio per attività svolte nell'interesse sociale. E' inoltre consentito, a norma dell'Art. 7 comma 3 dello Statuto, tempo per tempo vigente, di essere rimborsati dei pagamenti effettivamente sostenuti dal socio in rappresentanza della Società, sempre dietro presentazione della prova di pagamento. Quest'ultima dovrà essere consegnata all'Amministrazione, utilizzando l'apposito modello denominato "RimbStra", sul quale andranno indicati gli estremi bancari del beneficiario, l'importo e la descrizione delle ricevute di pagamento ivi allegate.

Art. 7.3 A far data dal 1 gennaio 2024, ad ogni socio, in sede di chiusura di bilancio e come avviene per le rivalutazioni perequative dell'accantonato, è stato attribuito un plafond personale. A valere sul suddetto plafond, i soci possono avanzare "domanda di rimborso", nei limiti dell'importo di loro competenza e per l'esercizio fiscale di riferimento, con validità quinquennale oltre la quale interviene l'ordinaria prescrizione, cessando così ogni diritto di ottenere il rimborso. La domanda va inoltrata all'Amministrazione presentando una richiesta per ogni esercizio fiscale ed allegando le relative ed adeguate prove di pagamento. In sede di liquidazione viene applicata una riduzione perequativa sulle singole posizioni che non hanno richiesto anticipazioni e/o convenzioni nel pregresso arco temporale di cinque anni, nella misura del 50%, fermo restando il plafond stanziato annualmente.

Art. 7.4 Ai soli **soci ordinari** l'Ente eroga sovvenzioni a fondo perduto a ristoro delle trattenute applicate dall'Amministrazione del personale per lunga malattia, secondo quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), con le modalità e prescrizioni previste nella relativa Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

Art. 7.5 La Società riconosce un compenso per le mancate timbrature di presenza, pari ad Euro 2,00 (due/00) giornalieri. L'importo erogabile mensilmente è pari ad un minimo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

ART. 8 – ATTIVITÀ SUSSIDIARIE

Art. 8.1 Per attività sussidiarie si intendono quelle iniziative già enunciate all'Art. 5 dello Statuto, tempo per tempo vigente, inerenti l'erogazione di servizi diretti al benessere dei soci e delle loro famiglie, ovvero iniziative di carattere educativo, didattico, culturale, di prevenzione sanitaria o di diffusione di valori mutualistici e cooperativi. Tra le iniziative sussidiarie posso essere ricomprese tutte quelle concrete azioni a sostegno economico finanziario atte a realizzare i bisogni dei soci, nello specifico contesto associativo.

Art. 8.2 Nell'ambito delle attività sussidiarie, sono ricompresi gli interventi, così come enunciati all'Art. 5 dello Statuto, tempo per tempo vigente, in ambito socio sanitario, esclusivamente realizzati con le modalità e le limitazioni previste nell'Art. 9 "Convenzioni" del presente Regolamento. La Società infatti, su specifica istanza del socio interessato, può intervenire stipulando speciali convenzioni in ambito sanitario, diagnostico e tecnico-strumentale, ovvero attuando servizi di assistenza pratica, logistica, ma in nessun caso sanitaria, intervenendo con particolari finanziamenti in favore del socio e anticipando, ove richiesto, il costo economico della prestazione erogata da enti e società esterne. Le modalità e le limitazioni dei suddetti interventi sono disciplinate nell'Art. 9 "Convenzioni" del presente Regolamento.

Art. 8.3 Fatto salvo quanto prescritto all'Art. 9 "Convenzioni" del presente Regolamento, la Società anticipa, finanziando i costi degli speciali interventi di cui all'articolo precedente, applicando una riduzione di 0,50 centesimi sul tasso facciale applicato alle ordinarie attività di anticipazione, definite all'Art. 4 del presente Regolamento. Il socio richiedente, completato l'iter istruttorio e deliberativo, dovrà sottoscrivere delegazione di pagamento o equipollente impegno al rimborso rateizzato.

Art. 8.4 In ambito sanitario l'importo massimo dell'intervento finanziario per ogni socio è rappresentato dal 50% del suo accantonato.

ART. 9 – CONVENZIONI

Art. 9.1 Secondo le indicazioni dell'Art. 5 dello Statuto, tempo per tempo vigente, l'Ente stipula e rende operative particolari convenzioni commerciali finalizzate ad ottenere vantaggi organizzativi, economici, gestionali e commerciali in favore dei soci e dei loro familiari. Le convenzioni si caratterizzano non solo nella definizione dei contratti di convenzione, ossia nell'ottenimento di un particolare trattamento vantaggioso per i soci, ma anche per l'intervento finanziario posto in essere dalla Società a sostegno dell'iniziativa, così come meglio definito nei successivi articoli.

Art. 9.2 Nell'ambito delle convenzioni la Società distingue diverse categorie:

- a) Convenzioni professionali/commerciali.
- b) Convenzioni socio sanitarie.

Art. 9.3 I soci che manifestano interesse ad usufruire delle suddette convenzioni devono presentare domanda attraverso la specifica modulistica predisposta dall'Amministrazione, la quale la processerà secondo le indicazioni della Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

Art. 9.4 La proposta di convenzione, anche segnalata dai singoli soci e preventivamente vagliata dall'Amministrazione, la quale ne verificherà la validità e la congruenza, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, che ne verbalizzerà la decorrenza rimettendo all'Amministrazione le incombenze per la relativa attuazione secondo i dettami indicati nella relativa Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

Art. 9.5 In relazione a quanto prescritto al precedente articolo, nel caso in cui il socio richieda la rateizzazione del suo debito, scaturito dalla sottoscrizione della Convenzione, l'importo massimo erogabile (Plafond) per singolo socio con ricalcolo di aggiornamento al 31/12 di ogni anno è pari a massimo euro 10.000 (diecimila/00), fermo restando l'inderogabile limite di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), quale sommatoria delle facilitazioni finanziarie richieste, con applicazione del tasso di interesse pari al 3,50%. Per quanto concerne le pratiche in ambito socio-sanitario è prevista una riduzione dello 0,50% sul tasso applicato. Tale valore è una cifra dinamica, poiché dall'importo massimo disponibile vengono periodicamente decurtati i rimborsi rateali mensili, rilevabili dal piano di ammortamento prodotto in sede di stipula del contratto in Convenzione.

ART. 10 – GESTIONE IMMOBILIARE

Art. 10.1 Annualmente, in sede di chiusura dell'esercizio finanziario, l'Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci gli importi relativi alle "immobilizzazioni ordinarie finanziarie", rappresentate dalla liquidità depositata sul conto corrente bancario intestato all'Ente, da destinare alle "attività immobiliari". Il Consiglio Direttivo, a valere sulle suddette cifre, identifica ed acquista in autonomia gestionale, ma nei limiti indicati nel successivo Art. 10.2, immobili destinati esclusivamente ad uso turistico da mettere a disposizione, come per gli altri immobili già di proprietà della Società, solo dei soci e dei loro familiari conviventi.

Il socio interessato ad ottenere la disponibilità temporale dei suddetti immobili dovrà formulare espressa richiesta all'Amministratore Immobiliare, così identificato e nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10.2 Il Consiglio Direttivo, riunitosi in valida seduta, delibera l'acquisto dell'immobile in esame, verificando ed accertando la ricorrenza dei requisiti, come meglio specificati nella relativa Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

Art. 10.3 L'Amministrazione degli immobili è affidata all'Amministratore Immobiliare, figura eletta tra i membri del Consiglio Direttivo, mediante relativo verbale di nomina. Egli resta in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo, salvo revoca motivata con delibera del Consiglio Direttivo. All'Amministratore Immobiliare è consentito di ottenere solamente il rimborso delle spese personali e il ristoro per gli oneri documentati, sostenuti nello svolgimento dell'attività, secondo le modalità di gestione disciplinate nella relativa Monografia operativa, tempo per tempo vigente.

ART. 11 - UFFICI INTERNI

Art 11.1 E' data facoltà ad ogni socio, regolarmente iscritto, fare domanda di adesione agli Uffici interni dell'Ente, secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale della Società "www.msgemelli.it"